R.G. 73/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CREMONA

Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione:

dott. Andrea Milesi	Presidente
dott. Giorgio Scarsato	Giudice
dott.ssa Giulia Zoncheddu	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI APERTURA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E CONTESTUALE ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 44 CCII

nella causa iscritta al R.G. 73/2024 promossa da:

PRONI S.R.L. (P. IVA 00962110391), con l'avv. Luca Palmieri

RICORRENTE

per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di:

CREMERIA CREMONA S.R.L.S. (P.IVA 01641070196), con gli avv. Roberto Rovero ed Elena Delforno

RESISTENTE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 4/9/2026 PRONI S.R.L. ha avanzato istanza di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale della società CREMERIA CREMONA S.R.L.S., premettendo di vantare nei suoi confronti un credito pari ad € 295.757,17 e deducendo la sussistenza di un suo stato di insolvenza.

All'udienza dell'8/10/2026, fissata per l'accertamento dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale della società resistente, quest'ultima ha dichiarato di aver depositato istanza prenotativa ex art. 40-44 CCII con richiesta di concessione di misure cautelari.

Il Tribunale, con provvedimento collegiale del 16/10/2026, ha concesso termine alla società CREMERIA CREMONA S.R.L.S. di sessanta giorni per il deposito della proposta e del piano ex art. 44

Firmato Da: GIULIA ZONCHEDDU Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7259a2d9be21dbb25edc01921fa30512
Firmato Da: ANDREA MILESI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 697641505397821604 5b571fe62d72e9

CCII ed ha rinviato alla data del 15/4/2027 l'udienza ai fini dell'accertamento della sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale.

Con provvedimento monocratico del 19/10/2026 il giudice delegato ha fissato udienza in data 10/11/2026 per la discussione e la decisione sulle misure cautelari atipiche richieste dalla società.

La società debitrice, con nota del 30/10/2026, ha dichiarato di rinunciare alla domanda prenotativa ed all'istanza di concessione delle misure cautelari, contestualmente chiedendo l'apertura della propria liquidazione giudiziale.

All'udienza del 10/11/2026, la società debitrice si è riportata alla nota depositata in atti ed alle richieste formulate; dal canto suo, il creditore ricorrente ha insistito nel ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale.

Deve preliminarmente rilevarsi che, stante la rinuncia alla domanda da parte della società debitrice, non può che essere dichiarata l'estinzione del relativo procedimento "in bianco" di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza. Parallelamente deve revocarsi l'udienza fissata dal Collegio ad aprile 2027 per la verifica dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale.

D'altro canto, deve essere aperta la procedura di liquidazione giudiziale della società debitrice, evincendosi dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria, quanto segue:

- sussiste innanzitutto la competenza dell'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 27 c. 2 e 3 lett. c) CCII, poiché la società debitrice, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, sita a Cremona, Piazza Roma n. 7;
- sussiste inoltre la legittimazione ad agire della società ricorrente, in quanto creditrice di una somma verso la resistente, come provato dalla documentazione allegata (fatture insolute; estratto conto); deve peraltro rilevarsi che la stessa società debitrice ha da ultimo avanzato ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in proprio;
- la società debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto impresa esercente nell'ambito della produzione e commercializzazione di prodotti di gelateria artigianale, e non è emerso che in capo alla medesima sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2 c. 1 lettera d) CCII;
- la società risulta avere un indebitamento superiore alla soglia oggettiva di € 30.000,00 prevista dall'art. 49 c. 5 CCII;

Firmato Da: GIULIA ZONCHEDDU Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7259a2d9be21dbb25edc01921fa30512
Firmato Da: ANDREA MILESI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 697641505397821604 5b571fe62d72e9

- la società versa in stato di insolvenza, evincibile dall'entità del credito vantato da PRONI S.R.L., dalla presenza di consistenti debiti tributari e contributivi - indicati dalla stessa debitrice nella bozza di piano depositato nell'importo di € 884.139,14 - e dalla circostanza che CREMERIA CREMONA S.R.L.S. ha rinunciato al termine concesso ed ha avanzato essa stessa domanda per l'apertura della liquidazione giudiziale in proprio.

Il Collegio ritiene di indicare come curatore il dott. Davide Bonacorsi, già commissario, iscritto all'Albo dei soggetti incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII e avente i requisiti di cui all'art. 358 CCII.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:

1) dichiara estinto il procedimento ex art. 44 CCII introdotto dalla società CREMERIA CREMONA S.R.L.S. (P.IVA 01641070196), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
2) per l'effetto revoca l'udienza fissata in data 15/4/2027 alle ore 09:30;
3) dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale della società CREMERIA CREMONA S.R.L.S. (P.IVA 01641070196), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
4) nomina giudice delegato la dott.ssa Giulia Zoncheddu;
5) nomina curatore il dott. Davide Bonacorsi, con studio in Cremona;
6) ordina al debitore il deposito, entro 3 giorni, nella Cancelleria di questo Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre ultimi esercizi, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
7) stabilisce il giorno **4/3/2027 alle ore 11:00** per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato, nella sede di questo Tribunale;
8) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione;
9) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, quinquies e sexies disp. att. c.p.c. ad accedere ed acquisire le informazioni e la documentazione elencata nell'art. 49 c. 3 lett. f) CCII;
10) dispone la prenotazione a debito e l'anticipazione dall'erario delle spese della presente procedura, onerando sin d'ora il curatore di operare il versamento del campione fallimentare non appena vi siano risorse sufficienti nell'attivo;

Firmato Da: GIULIA ZONCHEDDU Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7259a2d9be21dbb25edc01921fa30512
Firmato Da: ANDREA MILESI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 697641505397821604 5b571fe62d72e9

11) ricorda al debitore soggetto a liquidazione giudiziale che: (i) ai sensi dell'art. 148 CCII, la corrispondenza, inclusa quella elettronica, a lui diretta va consegnata al curatore, esclusa quella estranea ai rapporti compresi nella liquidazione, ove il debitore sia persona fisica; (ii) ai sensi dell'art. 149 CCII, il debitore, gli amministratori e i liquidatori della società o dell'ente sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio ed a presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori laddove occorrano informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura;
12) dispone che il curatore effettui gli avvisi di cui all'art. 200 CCII e predisponga il progetto di stato passivo da depositarsi nella cancelleria del tribunale almeno 15 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo;
13) ordina al curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni, all'apposizione dei sigilli e, nel più breve tempo possibile, alla redazione dell'inventario, nonché di presentare al giudice delegato, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, un'informativa ai sensi dell'art. 130 c. 1 CCII mentre la relazione ex art. 130 c. 4 e 5 CCII andrà presentata entro 60 giorni dal deposito del decreto di esecutorietà dello stato passivo;
14) manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 49 c. 4 e 45 CCII.

Così deciso in Cremona, nella Camera di consiglio del 10 novembre 2026

Il giudice estensore
dott.ssa Giulia Zoncheddu

Il Presidente
dott. Andrea Milesi

Firmato Da: GIULIA ZONCHEDDU Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7259a2d9be21dbb25edc01921fa30512
Firmato Da: ANDREA MILESI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 697641505397821604 5b571fe62d72e9